



ORDINANZA DEL PRESIDENTE

N. 75 DEL 02/10/2020

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE,

- **VISTA** la Legge n. 84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata, che attribuisce a questa Autorità i compiti di indirizzo, programmazione e regolamentazione delle attività nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di relativa competenza, ivi incluso il porto di Ancona, ciò anche mediante l'emissione di ordinanze;
- **POSTO** che, con Determinazione del Segretario Generale di questo Ente n. 137 in data 25/06/2019, venivano affidati, all'impresa "Fiori Costruzioni s.r.l." di Sassoferrato (An), i lavori per la realizzazione di nuove caditoie stradali di raccolta delle acque meteoriche nel piazzale del molo Santa Maria al porto di Ancona;
- **CONSIDERATO** che detti lavori, per i quali si prevede prossimamente l'inizio, per le esigenze della connessa cantierizzazione, comporteranno l'occupazione temporanea di spazi demaniali normalmente adibiti alla pubblica circolazione viaria;
- **RITENUTO** pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità oltre che per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori, di dover recare una disciplina specifica in ordine all'esecuzione dei predetti lavori, ciò a fronte delle potenziali interferenze nella fattispecie ravvisabili verso la locale circolazione viaria;

RENDE NOTO CHE:

- nel porto di Ancona, verranno prossimamente svolti i lavori finalizzati alla realizzazione di nuove caditoie stradali di raccolta delle acque meteoriche nel piazzale del molo Santa Maria al porto di Ancona;
- tali lavori verranno eseguiti dall'appaltatrice impresa "Fiori Costruzioni s.r.l." avente sede a Sassoferrato (An) in zona artigianale fornaci civ. 2, ciò - secondo due stralci funzionali consecutivi - entro il tempo complessivo di n. 20 giorni naturali e consecutivi;
- detti lavori, per le esigenze della connessa cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione di spazi demaniali marittimi come rappresentato nell'elaborato planimetrico che costituisce parte integrante del presente provvedimento sotto forma di allegato;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA:

Art. 1

Ai fini dei lavori di cui nelle premesse, per l'intera loro durata, gli spazi demaniali



all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le attività della cantierizzazione attinente ai lavori medesimi.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

Per l'intera durata di ciascuno dei due stralci dei lavori di cui al precedente art. 1, gli spazi all'uopo impegnati resteranno nella totale custodia del competente soggetto appaltatore.

Detti spazi, per le esigenze della cantierizzazione preposte ai lavori in argomento, a cure ed oneri dello stesso soggetto appaltatore, dovranno risultare correttamente delimitati e segnalati sia di giorno che di notte, onde garantire sempre la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire interferenze con la circolazione viaria locale nonché con l'operatività portuale ed ogni altra attività normalmente svolta nelle immediate circostanze, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

Art. 3

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto già stabilito nel precedente art. 2, resta obbligo del competente soggetto appaltatore quanto segue:

- predisporre tutta la segnaletica provvisoria che sia necessaria ad assicurare, per tutta la durata dei lavori, la continuità della pubblica circolazione viaria, ciò mediante deviazione di corsie di transito e/o restringimenti di carreggiata, nel rispetto delle prescrizioni in proposito stabilite dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione;
- l'assistenza, mediante movieri idoneamente qualificati, ad oneri e cure propri, che sia necessaria per impedire interferenze tra le proprie attività di cantiere e la pubblica circolazione viaria;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie alla salute ed alla sicurezza fisica dei lavoratori per esso operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alla medesima norma;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la pulizia ed il ripristino nello stato quo ante di tutti i luoghi interessati da ciascuno dei due stralci di lavori entro il tempo massimo di n. 2 giorni dall'ultimazione degli stessi;
- la segnalazione immediata, a questa Autorità ed alla Capitaneria di Porto di Ancona, di ogni pregiudizio che, per via dei lavori in parola, ancorché imprevisto, venga ravvisato nei confronti della pubblica incolumità e/o della circolazione viaria locale;
- ogni altro onere e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

Restano inoltre in capo al medesimo soggetto appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri previsti, per quanto di sua competenza, dalle disposizioni legislative vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate nel corso dei lavori in parola per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto da "Coronavirus – Covid-19".



E' fatta salva ogni ulteriore o diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità od altri soggetti istituzionali competenti.


Art. 4

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nel porto di Ancona.

Art. 5

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

IL PRESIDENTE
(Rodolfo Giampieri)



SCALA 1:1000 - INTERVENTO 1



INTERVENTO 2

